29 marzo 2022

Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: l'INL cambia la disposizione normativa

Autore: **Alessia Noviello**

Con la nota protocollo n. 573 del 28 marzo 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel merito delle comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, stabilisce un nuovo termine del periodo transitorio e sostituisce la modalità di comunicazione indicata nella norma.

Nella nota si legge, infatti, che da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE. Il modello richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tuttavia, con riguardo al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", la procedura permette di scegliere tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni, benché sia ribadito che nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuta nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Corre l'obbligo di specificare che la normativa di richiamo della nuova comunicazione obbligatoria di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 81/2015 prevede espressamente che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, e non anche di sette o quindici giorni.

Inoltre, nella stessa nota protocollo n. 573 del 28 marzo 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone, in modo totalmente arbitrario, che a decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. Anche su questo punto corre l'obbligo di richiamare la normativa di riferimento che, al comma 3, articolo 15, del decreto legislativo 81/2015 stabilisce quanto segue: *"Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo,* ***nonché ulteriori modalità di comunicazione*** *in funzione dello sviluppo delle tecnologie*".

È di tutta evidenza che questo nuovo servizio informatico debba andare ad aggiungersi a quello già istituto attraverso l'invio di una e-mail inoltrata ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale di cui, la nota 29 dell'11 gennaio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce l'elenco completo degli indirizzi mail istituiti e non possa essere, invece, sostitutivo e sanzionabile come si legge in questa

nota protocollo.

Si ricorda che la sanzione amministrativa applicata, nei casi di omessa o infedele comunicazione, va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale sulla quale non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124" e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. A parere di chi scrive, in ottemperanza alla norma più volte richiamata, alcuna comunicazione trasmessa a mezzo mail potrà essere oggetto di sanzione.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796
E-mail: info@fiscal-focus.it